



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione IV

***Procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge n.190/2014.***

**VISTO** l'art. 6, comma 8, del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 190/14, che reca in particolare *“Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data...”*.

**VISTO** l'art. 6, comma 9, del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 190/14, che reca in particolare *“Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione, entro il 30 aprile 2015, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, ....., finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 30 aprile 2015, il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo. ”*

**VISTA** la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014, recante *“Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”*.

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 aprile 2015 (registrato all’Ufficio di controllo Atti Mise/Mipaaf della Corte dei Conti il 18 maggio 2015 con n.1625) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le





modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete operanti in ambito locale.

**VISTA** l'ordinanza n. 2168/2015 con la quale il Tar del Lazio, sezione I, ha accolto in sede cautelare il ricorso avverso la delibera 480/14/Cons, con particolare riferimento al canale 45 UHF Toscana, rinviando la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 13 gennaio 2016.

**CONSIDERATO** che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto demanda ad apposita determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, la definizione delle forme e delle modalità di presentazione della domanda;

## DETERMINA

### Articolo 1

(Domande per l'attribuzione della misura economica di natura compensativa)

1. Le domande per l'attribuzione della misura economica di natura compensativa, a seguito del rilascio volontario delle frequenze oggetto del diritto d'uso, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 17 aprile 2015, richiamato in premessa (di seguito decreto), devono essere presentate per ciascuna Regione indicata nella Tabella A, allegata al citato decreto.
2. La compilazione delle domande deve avvenire, a pena di esclusione, seguendo la procedura online prevista dal sito [www.rilasciofrequenze.it](http://www.rilasciofrequenze.it). L'inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni contenute nel sito.
3. La domanda, contenente la data e l'ora di validazione, dovrà essere stampata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare del diritto d'uso ai sensi del seguente comma 4 e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità previste all'art. 3 della presente determina.
4. Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati, a pena di esclusione:
  - a) l'identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, fax, pec;
  - b) l'indicazione della Regione e della frequenza per la quale si presenta la domanda;
  - c) la titolarità del diritto d'uso relativo alla frequenza per la quale si chiede la misura economica di natura compensativa, a seguito del volontario rilascio;
  - d) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto, indicazione della sussistenza dell'intesa tra gli operatori di rete della stessa Regione aventi la medesima frequenza;
  - e) nel caso delle Regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzo, Molise, Puglia, indicazione, se del caso, della presenza di una busta chiusa tra gli allegati contenente un'offerta, di cui al successivo comma 5 lett.e);
  - f) nel caso della Regione Marche, specifica indicazione dell'ambito territoriale per cui si presenta la domanda di rilascio, tra: ambito regionale, Marche Nord o Marche Sud;





- facoltativamente, dichiarazione di accettazione esplicita a partecipare alle procedure di cui ai punti 5 e/o 6 del comma 7 dell'art. 2 del decreto nel caso il soggetto ne risulti coinvolto (in assenza di consenso esplicito, il soggetto sarà escluso dalle procedure di cui ai suddetti punti);
  - indicazione, se del caso, della presenza tra gli allegati di una o più buste chiuse contenenti offerte, di cui successivo comma 5 lett.e);
  - g) nel caso della Regione Emilia Romagna, specifica indicazione dell'ambito territoriale per cui si presenta domanda di rilascio, tra: ambito provinciale (Rimini), ambito pluriprovinciale (ad esclusione delle province di Parma e Piacenza), ambito regionale;
    - facoltativamente, dichiarazione di accettazione esplicita a partecipare alle procedure di cui ai punti 4 o 5 dell'art. 2, comma 8 del decreto nel caso il soggetto ne risulti coinvolto (in assenza di consenso esplicito, il soggetto sarà escluso dalle procedure di cui ai suddetti punti);
    - indicazione, se del caso, della presenza tra gli allegati di una o più buste chiuse contenenti offerte, di cui al successivo comma 5 lett.e);
  - h) nel caso delle Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana e Sicilia, indicazione dell'ambito territoriale su cui si chiede il rilascio, tra: ambito sub-regionale, ambito regionale;
    - indicazione, se del caso, della presenza tra gli allegati di una busta chiusa contenente un'offerta, di cui al successivo comma 5 lett.e);
  - i) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2 del decreto, indicazione della sussistenza della società o dell'impegno a costituire la società, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione alla procedura di rilascio;
  - j) la persona cui il Ministero dello sviluppo economico può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante, con l'indicazione della qualifica e del recapito del soggetto;
  - k) elenco degli allegati.
5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
- a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
  - b) dichiarazione di volontario rilascio della frequenza oggetto del diritto d'uso, con l'impegno a dismettere tutti gli impianti coinvolti;
  - c) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto, copia dell'intesa in forma di atto pubblico o scrittura privata a firma autenticata, tra gli operatori di rete della Regione aventi la medesima frequenza, contenente la ripartizione percentuale tra i componenti della misura economica di natura compensativa per cui si presenta domanda;
  - d) nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, del decreto, copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'impegno sottoscritto da tutti i partecipanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a costituire la società entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'ammissione alla procedura di rilascio sottoscritto da tutti i partecipanti;
  - e) eventuali una o più offerte, costituenti un ribasso rispetto all'importo di base previsto per la misura economica di natura compensativa di cui alla Tabella B. Il ribasso è





offerto tramite indicazione esplicita di un importo inferiore alla misura economica di natura compensativa indicata in Tabella B per il rilascio in oggetto. Le offerte devono essere presentate ognuna in busta chiusa e sigillata recante all'esterno:

- e.1) la denominazione del soggetto che presenta la domanda
- e.2) la Regione oggetto della richiesta di rilascio
- e.3) la dicitura "Offerta di ribasso"
- e.4) l'indicazione della misura economica di natura compensativa rispetto alla quale è offerto un ribasso, selezionata tra le opzioni elencate nella Tabella 1 del decreto.

In caso non sia presente alcuna offerta di ribasso o l'importo indicato non sia conforme alle suddette indicazioni, ai fini delle procedure di cui all'art.2, commi 5, 6, 7, 8 del decreto, il ribasso rispetto al relativo importo in Tabella B sarà considerato pari a zero. In caso di soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett. b), del decreto, a pena di invalidità, ogni offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile dai legali rappresentanti delle società componenti l'intesa.

## Articolo 2

(Manifestazioni d'interesse)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto i soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C, che non partecipano alla procedura per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa di cui al citato decreto, devono, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'AGCOM con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all'art.6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D.
2. La manifestazione di interesse deve comprendere, a pena di esclusione, tutte le frequenze assegnabili della Tabella D) del decreto.
3. Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse devono essere compilate secondo la procedura indicata all'art. 1, commi 2 e 3;
4. Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati, a pena di esclusione:
  - a) l'identità giuridica, la sede legale, il codice fiscale o la partita iva, i recapiti telefonici, fax, pec;
  - b) l'indicazione della Regione e della frequenza per la sostituzione della quale si presenta la manifestazione d'interesse;
  - c) la titolarità del diritto d'uso relativo alla frequenza per sostituzione della quale si presenta la manifestazione d'interesse;
  - d) l'elenco in ordine di priorità di tutte le frequenze assegnabili presenti nella Tabella D del decreto per la Regione per la quale si presenta la domanda;
  - e) la persona cui il Ministero dello sviluppo economico può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l'indicazione della qualifica e del recapito del soggetto;
  - f) l'elenco degli allegati;





5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

### Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione di cui all'art. 2 ed all'art.4 del decreto, per ciascuna Regione e per ciascuna frequenza, unitamente agli allegati, deve pervenire - a pena di esclusione - esclusivamente nella forma oggetto di stampa di cui al precedente art. 1, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, piano 5°, stanza 553, dal lunedì a venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale America 201, 00144 Roma, **nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 1 dicembre 2015**, tramite consegna a mano ovvero corriere o posta assicurata ovvero, in caso non siano accluse alla domanda offerte di ribasso di cui al precedente articolo 1, comma 5, lettera e), tramite scansione informatica della domanda e dei documenti richiesti con allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società e invio alla seguente pec: [dgscerp.garetv@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.garetv@pec.mise.gov.it). Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura *"Domanda di partecipazione alla procedura di volontario rilascio di frequenze radiotelevisive per la Regione..... ed attribuzione delle misure economiche di natura compensative "NON APRIRE"*.
2. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione condizionate ad alcun evento o azione.
5. Sul sito istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) - area tematica Comunicazioni - è resa pubblica la lista dei diritti d'uso degli operatori di rete, rilasciati nelle Regioni interessate, per l'eventuale costituzione delle intese di cui all'art. 2, comma 1, del decreto.
6. Dell'ammissione alla presente procedura, del riconoscimento della misura economica di natura compensativa e del relativo ammontare verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) - area tematica Comunicazioni.

Roma, 30 ottobre 2015

Il Direttore Generale  
Antonio Lirio

